



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge, che ha disposto il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO decreto ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989, recante le linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati, e in particolare l'allegato 3 concernente l'istituzione dei corsi di studio, il quale prevede:

“A. Corsi di studio convenzionali e a distanza - Le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:

- a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.*
- b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.*
- c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.*
- d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.*



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).

Le Università telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le Università telematiche possono altresì istituire i corsi di cui tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM n. 270/2004 (...)."

VISTO il parere già espresso dal CUN in data 28 settembre 2016 sull'allegato 3 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635;

VISTO l'ordine del giorno della Camera dei deputati n. 9/2222-A/51, accolto dal rappresentante del Governo il 2 dicembre 2019, che impegna il Governo medesimo a valutare l'opportunità di avviare un monitoraggio e predisporre le condizioni affinché la formazione universitaria dell'educatore di servizi per l'infanzia, dello psicologo e dell'assistente sociale, in quanto figure professionali di rilevante delicatezza e importanza sociale, sia consentita, quando impartita con modalità mista, alle medesime condizioni previste per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

VISTA la nota del 18 dicembre 2019, prot. n. 1-563/2019, con la quale la CRUI ha rappresentato l'esigenza, in attuazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati concernente le lauree che qualificano educatori e psicologi, di adottare un provvedimento al fine di ribadire la già acquisita prassi che vede erogare i CFU della LM85bis in modalità convenzionale ed estendere, per analogia e rigor di logica, le stesse caratteristiche (un massimo del 10% di erogazione a distanza) alle L19, L24, L39, LM51 e LM85;

RITENUTO di dover individuare, al fine di garantire la qualità dei percorsi formativi, le classi di laurea e di laurea magistrale i cui corsi possono essere istituiti esclusivamente in modalità convenzionale, ovvero con modalità mista, secondo le definizioni di cui all'allegato 3 del decreto n. 989 del 2019;

DECRETA:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 1

1. I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264, e nelle classi L19, L24, L39, LM51 e LM85, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo il tipo a) di cui all'allegato 3, punto A, del decreto ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989, recante le linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021.
2. Le classi di laurea e le classi di laurea magistrale che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, possono essere istituiti esclusivamente secondo il tipo a) o b) di cui all'allegato 3, punto A, del decreto ministeriale n. 989 del 2019.

ART. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 2020-2021.
2. I corsi di studio di cui all'articolo 1 già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto in una modalità diversa da quanto ivi previsto, sono disattivati a conclusione della durata normale dei corsi stessi, assicurando agli studenti iscritti la possibilità di conseguire il titolo.

IL MINISTRO

On.le Prof. Lorenzo Fioramonti



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato 1

L-2 BIOTECNOLOGIE
L-13 SCIENZE BIOLOGICHE
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI
L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA
L-34 SCIENZE GEOLOGICHE
L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
L-43 DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
L/DS SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (*non a ciclo unico*)
LM-6 BIOLOGIA
LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE
LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE
LM-11 SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE
LM-17 FISICA
LM-54 SCIENZE CHIMICHE
LM-58 SCIENZE DELL'UNIVERSO
LM-60 SCIENZE DELLA NATURA
LM-61 SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE
LM-72 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE
LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-79 SCIENZE GEOFISICHE
LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI
LMR/02 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
LM/DS SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA